



COSA FARE IN TEMPO DI COVID-19

BREVI RIFLESSIONI PERSONALI

GLOSSARIO DEI TERMINI GIURIDICI O MEGLIO DETTO LA GERARCHIA DELLE FONTI NEL DIRITTO ITALIANO E BREVE STORIA DEL NOSTRO CODICE CIVILE E DELLE DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE

AMICI TUTTI,

IN QUESTO MOMENTO DIFFICILE, PER TUTTI NOI, RITENGO CHE SIA DOVEROSO CHE QUALCUNO VI CHIARISCA CON PAROLE SEMPLICI, LE PIU' SEMPLICI POSSIBILE, (OPERAZIONE NON FACILE PERCHE' SEMPRE DI TERMINI GIURIDICI SI TRATTA) IL SIGNIFICATO E L'APPLICAZIONE NELLA VITA QUOTIDIANA DELLE NORME STESSE, CONSEGUENTEMENTE QUALE DEVE ESSERE IL NOSTRO COMPORTAMENTO COME CITTADINI (DIRITTI E DOVERI).

VI INDICO ANCHE LE SIGLE CHE SENTITE PRONUNCIARE, COME NON MAI IN QUESTI GIORNI TRISTI E DICIAMOLO DEPRIMENTI, GIORNI CHE TUTTAVIA DOVRANNO DARCI LA FORZA E LA NUOVA LINFA PER RICOMINCIARE COME ACCADDE TANTI ORSONO!

RICOMINCIARE CON LA CERTEZZA CHE SIAMO UN GRANDE POPOLO NELLE SITUAZIONI EMERGENZIALI, MA DOBBIAMO ESSERLO ANCHE NELLA QUOTIDIANITA'! ABBIAMO L'INTELLIGENZA PER FARLO, LA VOLONTA' LA CREATIVITA'!

INDI FORZA E CORAGGIO TUTTI INSIEME FACCIAMO L'ITALIA PIU' FORTE E PIU' BELLA DI PRIA!

Fateci caso, quanto vi sto per pubblicare, venne emanato nel 1942! Sì proprio nel 1942! Questo ci deve dare la forza di dire: ce la possiamo fare! Eravamo nel marzo del 1942 in piena guerra! Il nostro CODICE CIVILE VENNE PROMULGATO PROPRIO NEL 1942

MI PERMETTO DI PRECISARVI QUANTO SEGUE:

Nel nostro diritto è sancita tra le fonti, una gerarchia ben precisa così come indicata nel testo delle DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE (REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N° 262 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N° 79 DEL 4 APRILE DEL 1942 – EDIZIONE STRAORDINARIA) allegato al CODICE CIVILE di cui ne forma la premessa.

Orbene, la gerarchia delle fonti, nel diritto, sancisce che una norma contenuta in una fonte di grado inferiore, non può contrastare una norma contenuta in una fonte di grado superiore. Nell'ordinamento giuridico italiano, si ha una pluralità di fonti che sono disposte secondo una scala gerarchica, per cui la norma di fonte inferiore non può porsi in contrasto con la norma di fonte superiore (gerarchia delle fonti del diritto). Nel caso in cui avvenga un contrasto del genere si dichiara l'invalidità della fonte inferiore dopo un accertamento giudiziario. Di solito si tratta di violazione di principi e/o norme GARANTITI DALLA COSTITUZIONE, NOSTRA FONTE PRIMARIA, e l'invalidità della norma inferiore viene GIUDICATA dalla CORTE COSTITUZIONALE.



Disposizioni sulla legge in generale

Il Codice Civile Italiano

DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE

CAPO I

Delle fonti del diritto

Art. 1 Indicazione delle fonti

Sono fonti del diritto:

- 1) le leggi (Cost. 70 e seguenti, 117, 138; prel. Cod. Civ. 2, 10 e seguenti);**
- 2) i regolamenti (prel. Cod. Civ. 3 e seguenti);**
- 3) (*)**
- 4) gli usi (prel. Cod. Civ. 8 e seguenti).**

(*) Abrogato ad opera del d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il precedente testo recava la dicitura: "3) le norme corporative".

Art. 2 Leggi

La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale. (Cost. 70 e seguenti, 117, 118).

Art. 3 Regolamenti

Il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere costituzionale (prel Cod. Civ. 4; art. 17, legge 23 agosto 1988, n. 400).

Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari (prel Cod. Civ. 4; art. 5, legge 8 giugno 1990, n. 142).

Art. 4 Limiti della disciplina regolamentari

I regolamenti (prel Cod. Civ. 3) non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi.

I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'art. 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.

[Art. 5 Norme corporative] (*)

(*) Articolo abrogato con d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il precedente testo recitava: "Sono norme corporative le ordinanze corporative, gli accordi economici collettivi, i contratti collettivi di lavoro e le sentenze della magistratura del lavoro nelle controversie collettive".

[Art. 6 Formazione ed efficacia delle norme corporative] (*)

(*) Articolo abrogato con d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il precedente testo recitava: "La formazione e l'efficacia delle norme corporative sono disciplinate nel Codice Civile (2063 - 2081) e in leggi particolari".

[Art. 7 Limiti della disciplina corporativa] (*)

(*) Articolo abrogato con d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il precedente testo recitava: "Le norme corporative non possono derogare alle disposizioni imperative delle leggi e dei regolamenti".

Art. 8 Usi

Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati (Cod. Nav. 1).

(*)

(*) Secondo comma abrogato con d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il precedente testo recitava: "Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto".

Art. 9 Raccolte di usi

Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria (*).

(*) Per gli usi generali, cfr. d. lgs. c. p. s. 27 gennaio 1947, n. 152, modificato con legge 13 marzo 1950, n. 115. Per gli usi provinciali, cfr. R. d. 20 settembre 1934, n. 2011.

CAPO II

Dell'applicazione della legge in generale

Art. 10 Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti

Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto (Cost. 73, 3° comma) (*).

()**

(*) Cfr. anche art. 15, 5° comma, legge 23 agosto 1988, n. 400: "Le modifiche eventualmente apportate al decreto legge in sede di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge". In merito alla pubblicazione degli atti normativi e delle leggi, cfr. art. 5 e seguenti, d.p.r. 28 dicembre 1985, n. 1092.

() Secondo comma abrogato dal d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il testo recitava: "Le norme corporative divengono obbligatorie nel giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che in esse sia altrimenti disposto.**

Art. 11 Efficacia della legge nel tempo

La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo (Cost. 25). (attenzione non vi confondete con il principio generale del favor rei in sede penale...)

I contratti collettivi di lavoro (Cod. Civ. 2067 e seguenti) possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione.

Art. 12 Interpretazione della legge

Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

[Art. 13 Esclusione dell'applicazione analogica delle norme corporative] (*)

(*) Articolo abrogato dal d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il testo recitava: "Le norme corporative non possono essere applicate a casi simili o a materie analoghe a quelli da esse contemplati".

Art. 14 Applicazione delle leggi penali ed eccezionali

Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati (Cost. 25; Cod. Pen. 2).

Art. 15 Abrogazione delle leggi

Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.

Art. 16 Trattamento dello straniero

Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali (*).

Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere (Cost. 10; Cod. Civ. 2505).

(*) Cfr. legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza); legge 19 maggio 1975, n. 151; d.l. 30 dicembre 1989, n. 416 conv. in legge 28 febbraio 1990, n. 39; d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero), modif. dal d. lgs. 19 ottobre 1998, n. 380 e dal d. lgs. 13 aprile 1999, n. 113.

[Artt. 17 - 31] (*)

Li pubblico lo stesso, anche se abrogati, vi serve per capire che la legge è VIVA si modifica a seconda di come si evolve la società! Il diritto è “mobile” anche se a volte si “muove” così e così MA si può rimediare fin quando esiste uno STATO DEMOCRATICO COME IL NOSTRO!

() Gli artt. da 17 a 31 del presente Capo sono stati abrogati dall'art. 73, legge 31 maggio 1995, n. 218, sul sistema italiano di diritto internazionale privato, in vigore dal 2 settembre 1995. Il testo degli articoli 17-31 è riportato qui di seguito:*

Art. 17 Legge regolatrice dello stato e della capacità delle persone e dei rapporti di famiglia

Lo stato e la capacità delle persone e i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge dello Stato al quale esse appartengono.

Tuttavia, uno straniero, se compie nella Repubblica un atto per il quale sia incapace secondo la sua legge nazionale, è considerato capace se per tale atto secondo la legge italiana sia capace il cittadino, salvo che si tratti di rapporti di famiglia, di successioni per causa di morte, di donazioni, ovvero di atti di disposizioni di immobili situati all'estero.

Art. 18 Legge regolatrice dei rapporti personali tra coniugi

I rapporti personali tra coniugi di diversa cittadinanza sono regolati dall'ultima legge nazionale che sia stata loro comune durante il matrimonio o, in mancanza di essa, dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio.

Art. 19 Legge regolatrice dei rapporti patrimoniali tra coniugi

I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio.

Il cambiamento di cittadinanza dei coniugi non influisce sui rapporti patrimoniali, salve le convenzioni tra i coniugi in base alla nuova legge nazionale comune.

Art. 20 Legge regolatrice dei rapporti tra genitori e figli

I rapporti tra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale del padre, ovvero da quella della madre se soltanto la maternità è accertata o se soltanto la madre ha legittimato il figlio.

I rapporti tra adottante e adottato sono regolati dalla legge nazionale dell'adottante al tempo dell'adozione.

Art. 21 Legge regolatrice della tutela

La tutela e gli altri istituti di protezione degli incapaci sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace.

Art. 22 Legge regolatrice del possesso, della proprietà e degli altri diritti sulle cose

Il possesso, la proprietà e gli altri diritti sulle cose mobili e immobili sono regolati dalla legge del luogo nel quale le cose si trovano.

Art. 23 Legge regolatrice delle successioni per causa di morte

Le successioni per causa di morte sono regolate, ovunque siano i beni, dalla legge dello Stato al quale apparteneva, al momento della morte, la persona della cui eredita si tratta.

Art. 24 Legge regolatrice delle donazioni

Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante.

Art. 25 Legge regolatrice delle obbligazioni

Le obbligazioni che nascono da contratto sono regolate dalla legge nazionale dei contraenti, se è comune; altrimenti da quella del luogo nel quale il contratto è stato concluso. È salva in ogni caso la diversa volontà delle parti.

Le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del luogo ove e avvenuto il fatto dal quale esse derivano.

Art. 26 Legge regolatrice della forma degli atti

La forma degli atti tra vivi e degli atti di ultima volontà è regolata dalla legge del luogo nel quale l'atto è compiuto o da quella che regola la sostanza dell'atto, ovvero dalla legge nazionale del disponente o da quella dei contraenti, se è comune.

Le forme di pubblicità degli atti di costituzione, di trasmissione e di estinzione dei diritti sulle cose sono regolate dalla legge del luogo in cui le cose stesse si trovano.

Art. 27 Legge regolatrice del processo

La competenza e la forma del processo sono regolate dalla legge del luogo in cui il processo si svolge

Art. 28 Efficacia delle leggi penali e di polizia

Le leggi penali e quelle di polizia e sicurezza pubblica obbligano tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato.

Art. 29 Apolidi


Se una persona non ha cittadinanza, si applica la legge del luogo dove risiede in tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni che precedono, dovrebbe applicarsi la legge nazionale.

Art. 30 Rinvio ad altra legge

Quando, ai termini degli articoli precedenti, si deve applicare una legge straniera, si applicano le disposizioni della legge stessa senza tener conto del rinvio da essa fatto ad altra legge.

Art. 31 Limiti derivanti dall'ordine pubblico e dal buon costume

Nonostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi e gli atti di uno Stato estero, gli ordinamenti e gli atti di qualunque istituzione o ente, o le private disposizioni e convenzioni possono aver effetto nel territorio dello Stato, quando siano contrari all'ordine pubblico o al buon costume.



BENE ORA SEGUE LA "GERARCHIA" DELLA NORMATIVA ITALIANA

I livelli della normativa

La legislazione nazionale è ordinata secondo una precisa gerarchia:

0) COSTITUZIONE ITALIANA (FONDAMENTALE ED INVIOLABILE AD ESSA SI DEBBONO UNIFORMARE TUTTE LE LEGGI PENA L'INCOSTITUZIONALITA' DELLE STESSE)

1) NORME DI PRIMO LIVELLO

1. Legge
2. D.P.R. - Decreto del Presidente della Repubblica
3. D.Lgs. - Decreto Legislativo
4. D.L. - Decreto-legge (emanato dal Governo -temporaneo: decade dopo 60 gg se non convertito in Legge - emanato solo per questioni a carattere di urgenza)

2) NORME DI SECONDO LIVELLO

1. D.M. - Decreto Ministeriale (Emanato dai Vari Ministeri)
2. D.P.C.M. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
3. D.C.I. - Delibera Comitato Interministeriale

3) NORME DI TERZO LIVELLO

1. Circolari
2. Interpretazioni
3. Ordinanze

La Costituzione detta le regole ed i principi fondamentali sui quali si basa la nostra Repubblica, e cioè quei principi che devono reggere i rapporti fra cittadini e fra cittadini e lo Stato, nonché i rapporti politici ed economici.

Alla Costituzione devono conformarsi tutte le altre norme previste dalle fonti di grado inferiore; se queste ultime risultano in contrasto, vengono dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale ed eliminate dall'ordinamento giuridico.

Il raccordo/coordinamento di leggi promulgate in tempi diversi è strutturato con le seguenti regole fondamentali:

- una norma successiva di grado inferiore non può modificare una norma precedente di grado superiore;
- tra norme di pari efficacia quelle successive abrogano ed integrano quelle precedenti.


Le Leggi Ordinarie vengono promulgate dal Presidente della Repubblica previa approvazione dei due rami del Parlamento.

I Decreti Legislativi, adottati dal Governo su delega del Parlamento, sono atti normativi aventi efficacia di leggi formali.

I Regolamenti dell'U.E., sono direttamente applicati in ambito nazionale, a differenza delle Direttive che, per essere applicabili in ambito nazionale, devono essere recepite con un apposito provvedimento.

I Regolamenti governativi sono atti normativi (di grado inferiore), che vengono deliberati dall'amministrazione competente.

Le Circolari Ministeriali vengono emanate dagli organi amministrativi, al fine di precisare i criteri applicativi per la corretta attuazione dei principi legislativi. Esse hanno efficacia all'interno dell'amministrazione a cui si rivolge.



Glossario

Costituzione della Repubblica Italiana

È la Legge fondamentale della Repubblica, che sancisce i principi fondamentali, i diritti e i doveri dei cittadini e disciplina l'ordinamento dello Stato.

Decreto-legge: E' un provvedimento adottato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica in casi straordinari di necessità e urgenza; deve essere convertito in Legge (Legge di conversione) entro sessanta giorni.

Decreto Legislativo: È un provvedimento avente forza di Legge, adottato dal Governo con deliberazione del Consiglio dei ministri ed emanato dal Presidente della Repubblica sulla base di una Legge di delegazione (**Legge delega**).

Legge: È un provvedimento adottato dal Parlamento, con l'approvazione sia della Camera dei Deputati sia del Senato, e promulgato dal Presidente della Repubblica

Legge costituzionale e Legge di revisione:

A- **Costituzionale:** Si tratta di leggi che incidono sul testo della Carta costituzionale, la migliore nel MONDO !

e che, a differenza delle leggi ordinarie, devono essere approvate dal Parlamento con un particolare procedimento indicato all'art. 138 della stessa Costituzione

B- **Legge delega:** È un provvedimento che definisce le materie e prescrive i principi a cui il Governo deve attenersi nell'emanare un determinato decreto legislativo.

Legge Regionale: È un provvedimento approvato dal Consiglio regionale e promulgato dal Presidente della Regione
Regolamenti Sono provvedimenti di carattere normativo che disciplinano specifiche materie nei limiti stabiliti dalla Legge.

Il regolamento governativo è approvato con decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.).

Il regolamento ministeriale è approvato dal competente Ministro, con Decreto Ministeriale (D.M.).

Testo Unico

È una raccolta delle norme che disciplinano una determinata materia. È approvato con decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.).

Spero che siate riusciti ad arrivare sino alla fine! Vi allego il Decreto-legge del 25 Marzo 2020 pubblicato sulla G.U. del 26 Marzo 2020 e la G.U in originale, per risalire sempre alla fonte primaria! Badate gente badate, solo fonti primarie!

GRAZIE PER LA PAZIENZA E SALUTI A TUTTI

CELAFAREMO!



W L'ITALIA

W LA NOSTRA DEMOCRAZIA



Avv. Rita Brandi

(Presidente Associazione Culturale Orizzonti Etici)

